

Pubblicato il 19/04/2022

N. 02924/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06604/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6604 del 2018, proposto da
Comune di Renon, Comune di Terento, Comune di Rodengo, Comune di
Fortezza, Comune di Varna, Comune di Trodena Nel Parco Naturale,
Comune di Perca, Comune di Aldino, Comune di S. Pancrazio, Comune di
Senale - San Felice, in persona dei rispettivi sindaci pro tempore, rappresentati
e difesi dagli avvocati Federico Sorrentino, Peter Winkler, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo
studio Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi 30;

Comune di Veltur, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Federico Sorrentino, Peter Winkler, con domicilio eletto
presso lo studio Federico Sorrentino in Roma, Lungotevere delle Navi n.30;

contro

Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian
Michele Roberti, Marco Serpone, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gian Michele Roberti in Roma, Foro Traiano 1/A;

nei confronti

Asm Bressanone Spa, Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa, non costituiti in giudizio;

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Renate Von Guggenberg, Lukas Plancker, Cristina Bernardi, Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Graziani in Roma, via Po, 22;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 01201/2018, resa tra le parti, concernente Annullamento dei seguenti provvedimenti dell'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO:

- a) deliberazione 01.12.2016 n. **704**/2016/R/GAS, pubblicata il 02.12.2016 sul sito internet (all. 12) nel punto 6 in cui si sostituisce, in relazione alle disposizioni per le località in avviamento, al 31.2 della RTDG, le parole a “a partire dall'anno 2017”, con le parole “a partire dall'anno 2018” e si inseriscono dopo il comma 31.2 delle RTDG i commi 31.3, 31.4 e 31.5 in particolare fissando, al punto 31.3 una soglia massima in termini di spesa per utente servito pari a 5.250,00 Euro/pdr, espressa a prezzi 2017;
- b) documento per la consultazione 28.04.2016 – 205/2016/R/GAS, recante “Criteri per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale, realizzati a partire dall'anno 2017. Orientamenti iniziali” (all. 13);
- c) documento per la consultazione 04.08.2016 - 456/2016/R/GAS, recante “Criteri per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale. Orientamenti finali” (all. 14);

- d) deliberazione 24.07.2014 - 367/2014/R/GAS, recante la “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 25 luglio 2014, quale atto presupposto della **delibera 704/2016/R/GAS** (all. 15);
- e) deliberazione 12.12.2013 - 573/2013/R/GAS, recante la “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 13 dicembre 2013, quale atto presupposto della **delibera 704/2016/R/GAS** (all. 16);
- f) nonché di tutti gli atti e tutte le deliberazioni presupposti, connessi e susseguenti, anche se non conosciuti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e di Provincia Autonoma di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2022 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Gian Michele Roberti e Marco Serpone

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 01201/2018, di reiezione del ricorso proposto dai Comuni in rubrica indicati avverso la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. **704/ 2016/R/gas** del 1° dicembre 2016.

1.1 Si prevede nell'atto impugnato per le località in avviamento (dal 2018), un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale in tali località, fissandolo nel massimo di spesa per utente servito pari a €

5.250/PDR (punto di riconsegna del gas al cliente finale); b) il modo di quantificare il tetto (in relazione alla eventuale presenza di contributi pubblici), l'estensione soggettiva del tetto (applicato sia alle imprese gestrici del servizio in ambito comunale o sovra-comunale, sia a quelle aggiudicatrici dell'affidamento del servizio per ambito territoriale minimo) e il modo per l'aggiornamento annuale del tetto (in base al tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'ISTAT).

2. I Comuni ricorrenti, siti nella Provincia autonoma di Bolzano, hanno premesso : a) d'esser enti territoriali non ancora metanizzati e confinanti con Comuni o a frazioni di Comuni già raggiunti da tal servizio; b) che alcuni di essi si trovano in fase di avviamento (Comune di Renon; Comune di Terento) ovvero confinano direttamente con Comuni terzi già a regime con la distribuzione di gas naturale; c) di poter affidare il servizio di distribuzione del gas con pubblici incanti, anche nelle more della c.d. "gara d'ambito", avendo interesse a portare a quei cittadini, che ancora non ne godano, tal pubblico servizio pubblico, purché la concessione contempli il riaffidamento del servizio in occasione di detta gara d'ambito; d) che la scelta di un Comune d'istituire in date località il servizio pubblico di distribuzione è scelta di carattere politico, strategico ed ambientale di sua esclusiva competenza e l'introduzione della soglia massima di € 5.250,00 per ogni PDR impedisce di fatto ogni investimento delle imprese di distribuzione nei territori dei Comuni stessi; e) in ogni caso, siffatta regola ha un forte impatto negativo sull'estensione del servizio di distribuzione ad aree ad elevati costi unitari o a bassa densità abitativa, quali appunto sono i Comuni stessi non ancora raggiunti dal servizio.

2. Nei motivi d'impugnazione gli enti locali hanno dedotto la violazione di legge e, in particolare, l'art. 23, co. 4 del D.lgs. 164/2000 (per cui le tariffe di distribuzione non devono penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari), nonché l'irragionevolezza in sé dell'importo fisso di € 5.250/PDR, soglia massima artificiale, senza indicarne i criteri

concreti, senza tener conto dei costi effettivamente necessari o delle peculiarità oggettive dei territori montani, né riconoscere una congrua remunerazione del capitale investito, sì da discriminare i territori montani dei ricorrenti; l'erroneità del riferimento tariffario al PDR, poiché l'allacciamento alla rete avviene gradualmente nel tempo e, quindi, anziché tener conto dei PDR presenti al 4° quarto anno successivo all'entrata in funzione dell'impianto di metanizzazione, si sarebbe dovuto più correttamente considerare tutti i clienti potenzialmente servibili in una data località; l'insufficienza del limite massimo di € 5.250/PDR è ben inferiore al costo in media sostenuto (€ 7.200/PDR) per effettuare nuovi interventi di metanizzazione, sì da impedire di fatto investimenti volti ad estendere la rete distributiva alle parti del territorio nazionale non ancora servite, con conseguente violazione delle norme preordinate alla massima diffusione di tale rete; l'irragionevolezza e l'effetto discriminatorio per le località in avviamento (rispetto a quelle già metanizzate) della decorrenza differita (al 2018) del tetto fissato, in quanto l'Autorità avrebbe dovuto concedere un congruo periodo di preavviso (non soli 29 giorni), affinché non fosse leso l'affidamento degli operatori che confidarono nell'intero riconoscimento del costo sostenuto, tant'è che i ricorrenti avevano già aggiudicato appalti per l'estendere la rete distributiva, nel presupposto del pieno riconoscimento tariffario di tali costi.

3. Il Tar ha dichiarato tardivo il primo mezzo di gravame nella sola parte di contestazione delle tariffe di distribuzione nocive per le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari (perché rivolto verso una statuizione ripetitiva della **delibera** n. 573/2013/R/gas, mai impugnata), respingendo per il resto il ricorso.

4. Appellano la sentenza i Comuni in rubrica indicati. Resiste l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Si è costituita la Provincia Autonoma di Bolzano, associandosi alle richieste dei Comuni appellanti.

5. All'udienza pubblica del 17 marzo 2022 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. Nei motivi d'appello si deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza, anzitutto, con riguardo all'assenza di qualsivoglia tardività (la violazione dell'art. 23, co. 4 del D.lgs. 164/2000 essendosi attualizzata solo in base alle misure ex novo assunte dalla **delibera** n. 704/2016) e, nel merito, alla luce di quattro insiemi di censure.

7. Pendente il giudizio è entrata in vigore la novella recata dall'art. 114-ter, comma 1, d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (conv. modif. dalla l. 17 luglio 2020 n. 77) all'art. 26 d.lgs. 164/2000, introducendovi il comma 4-bis. La nuova disposizione stabilisce che «... le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti di comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F... e classificati come territori montani..., nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno... nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tal fine l'(ARERA)... ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti...».

Congiuntamente i Comuni e la Provincia di Bolzano chiedono, pertanto, la declaratoria di sopravvenuta carenza d'interesse.

La novella legislativa in via astratta è applicabile alla controversia dedotta in giudizio. La sua concreta applicazione è comunque soggetta alla valutazione della potestà regolatoria dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente che potrà stabilire le modalità esecutive di quanto previsto e, se del caso, di contestarne il portato giuridico nelle forme previste.

8. Conclusivamente il ricorso è divenuto improcedibile.

9. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Silvestro Maria Russo, Presidente FF

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Thomas Mathà, Consigliere

L'ESTENSORE
Oreste Mario Caputo

IL PRESIDENTE
Silvestro Maria Russo

IL SEGRETARIO